



Tribunale Ordinario di Udine

Sezione seconda civile

DECRETO

Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli,

nel procedimento n. r.g. [REDACTED]/2018, introdotto da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. VIEZZI
BARBARA

RICORRENTE

letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore, in stato di sovrindebitamento ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n° 3/2012, depositato il 20.6.2018;

lette le integrazioni depositate il 16.7.2018;

rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;

b) il debitore è in stato di chiaro sovrindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6 comma 2 lett. A L. n° 3/2012, perché ha debiti per oltre € 430.000 ed è titolare solo di un reddito da lavoro dipendente, elemento insufficiente nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;

c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n° 3/2012 (imprenditore individuale cessato dal 2010 – doc. 42);

d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n° 3/2012;

rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno (doc. 41);

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 43,44);

- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico (doc. 27.a);

- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare (doc. 46);

- l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione sullo stato di possesso e degli atti dispositivi posti in essere nel quinquennio (doc. 45);

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dalla dott.ssa [REDACTED] professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15 comma 9 L. n° 3/2012;



rilevato che al momento non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che allo stato, anche alla luce delle ricerche integrative svolte dal professionista/OCC, non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti (art. 14 *ter* comma 6 L. n° 3/2012):

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

Nulla emerge.

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.

Sul punto il ricorrente precisa che lo stipendio mensile ammonta a circa € 1.150 e che al momento non ha né obblighi di mantenimento verso familiari né rapporti di reale convivenza con i soggetti indicati nel certificato di residenza.

La disposizione in parola appare introdurre un'evidente deroga ai limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 quarto comma c.p.c. ed al DPR n° 180/1950, ritenuti peraltro operanti solo nel procedimento esecutivo individuale, e non in quelli collettivi come il fallimento o il presente (Cass. n° 16916/2003). Dunque lo stipendio può essere appreso all'attivo anche oltre i limiti del quinto.

Tutto ciò premesso, esaminato l'elenco delle spese personali fornito dal debitore, che portano ad una media mensile di € 1.089, e rilevato che in esse sono inserite spese straordinarie da dimostrarsi in futuro (dentista) o eccessivamente forfettizzate (vestiario), il limite in parola va fissato in misura pari ad € 800 mensili (comprese le ulteriori mensilità oltre alla 12°). Tutto lo stipendio che ecceda tale importo farà parte dell'attivo di liquidazione e dovrà essere versato al liquidatore. Detto limite potrà essere modificato in futuro, su specifica e documentata istanza, che faccia comprendere la sopravvenuta insufficienza della somma rimasta a disposizione.

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile.

Dall'esame dell'inventario non emergono cespiti di tale tipo.

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il liquidatore dovrà escludere dall'apprensione i beni mobili di cui all'inventario che rientrino nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c.

rilevata l'opportunità di nominare liquidatore professionista diverso da quello che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n° 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED];

nomina liquidatore il dott. [REDACTED] (CF [REDACTED]);

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso l'Agenzia del Territorio, Conservatoria dei RR.II., in relazione a ciascun immobile di cui è proprietario il debitore (anche per quota);



ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (compresa la quota di stipendio non esclusa);

fissa la data del 17.12.2018 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

fissa al liquidatore termine al 15.10.2018 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n° 3/2012;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet www.fallimentitudine.com e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con rinvio al sito per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati in motivazione;

dichiara che dal 20.6.2018 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Udine, 18/07/2018

Il Giudice
dott. Lorenzo Massarelli

